

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3289 del 29/06/2021
Oggetto	Oggetto: Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i. Notifica SM0886. Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero: Notificatore: IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 47891 Dogana (RSM); Produttore: IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 47891 Dogana (RSM); Notifica: SM0886. Destinatario: TRED CARPI SPA, Via Remesina Esterna n° 27/A - 41012 Fossoli di Carpi (I);
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3388 del 29/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i.

Notifica **SMo886**. Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

Notificatore: IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 – 47891 Dogana (RSM);

Produttore: IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 – 47891 Dogana (RSM);

Notifica: **SMo886**.

Destinatario: TRED CARPI SPA, Via Remesina Esterna n° 27/A - 41012 Fossoli di Carpi (I);

Allegati: Documento di Notifica SMO886; Itinerario (Allegato 1); Modulo di Movimento SMO886 timbrato;

APPROVAZIONE DELLA NOTIFICA SMO886

I. Decisione

- la notifica è relativa al trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice EER: “20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio”;

aventi le seguenti caratteristiche:

Codice di Basilea: **A1180**;

Codice OCSE: **non elencato**;

Codice H: **H12**;

tipo di imballaggio: **ecobox - pallet**;

quantità totale: **10 ton**;

stato fisico: **solido**;

destinato a recupero intermedio (R13) presso la Ditta **TRED CARPI SPA**, Via Remesina Esterna n° 27/A - 41012 Fossoli di Carpi (I) e successivo recupero finale (R5) presso la Ditta **STENA RECYCLING SRL**, Via dell'Industria 483 e 515/517, 37050 Angiari (VR)

È APPROVATA, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO CE n° 1013/2006 E S.M.I.

- l'approvazione è valida per un periodo limitato, fino al 05.04.2022;**

- la presente decisione non è trasferibile;

- la presente decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le autorità competenti interessate nella procedura di notifica;

- le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente decisione;

- la notifica, ed i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;

7. la decisione sarà pienamente efficace solo se il notificatore provvederà tempestivamente, prima dell'avvio delle operazioni di trasporto, a depositare alla competente Autorità di Spedizione (U.O.S. Gestione Ambientale della Repubblica di San Marino), una fideiussione adeguata calcolata ai sensi delle disposizioni vigenti e di tale avvenuto deposito, la medesima Autorità di Spedizione, dovrà darne comunicazione scritta alla scrivente Agenzia;

II. Condizioni

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. , sono di seguito indicate le condizioni:

1. i rifiuti in esame possono essere trasportati esclusivamente con il seguente vettore autorizzato:

IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 – 47891 Dogana (RSM), e con i seguenti automezzi autorizzati:

AUTOCARRO TARGA RSM L6400
AUTOCARRO TARGA RSM L9959
AUTOCARRO TARGA RSM N9903
AUTOCARRO TARGA RSM N8255
RIMORCHIO TARGA RSM R2934
RIMORCHIO TARGA RSM R2764

Qualora venisse ravvisata la necessità di impiegare trasportatori diversi, il notificatore deve darne preventiva comunicazione alle competenti Autorità di Destinazione e di Spedizione prima di effettuare i trasporti medesimi, allegando copia delle relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti e copia delle relative assicurazioni e i trasporti potranno essere effettuati solo dopo consenso scritto dell'Autorità Competente di Spedizione e Competente di Destinazione;

2. durante la spedizione, i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, copia delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e copia delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;
3. il trasporto dei rifiuti deve partire dal sito indicato nel campo 9 del documento di notifica e di movimento (Via Fondo Ausa n° 16 – 47891 Dogana - Repubblica di San Marino);
4. il trasporto dei rifiuti è trasportato con modalità “*ecobox - pallet*”;
5. gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate targhe e/o etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura dei rifiuti trasportati, anche il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione e devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati;
6. i rifiuti devono essere trasportati all'impianto di recupero intermedio (R13) **TRED CARPI SPA**, Via Remesina Esterna n° 27/A - 41012 Fossoli di Carpi (I) e successivamente sono conferiti per il recupero finale (R5) presso l'impianto **STENA RECYCLING SRL**, Via dell'Industria 483 e 515/517, 37050 Angiari (VR); inoltre si precisa che non sono consentite operazioni di miscelazione con altre tipologie di rifiuti, né operazioni di trasbordo dei rifiuti durante il trasporto;
7. l'itinerario (vedi **Allegato 1**) non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
8. in caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le autorità amministrative interessate;

III. Avvertimenti

1. la presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi con i criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;

2. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n° 1013/2006 se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario autorizzato, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, detta notifica non può essere utilizzata ed occorre presentare una nuova notifica;
4. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n° 1013/2006, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione. In tali casi è trasmessa nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
5. per ogni operazione di trasporto di rifiuti, il notificatore deve dare informazione preventiva alle Competenti Autorità di Spedizione e di Destinazione e all'impianto di destinazione, almeno **tre giorni lavorativi** prima di effettuare il trasporto, inviando (a mezzo mail) la copia del modulo di movimento compilato (art. 16 comma 1 lettera b) del Reg. CE n° 1013/2006);
6. ai sensi dell'art. 16 paragrafo d) del Regolamento CE n° 1013/2006, il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti **entro tre giorni** dal ricevimento dei rifiuti e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti; tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso;
7. ai sensi dell'art. 15 paragrafo e) del Regolamento CE n° 1013/2006, quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'art. 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti; tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato; l'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;
8. la Ditta **"TRED CARPI SPA"**, Via Remesina Esterna n° 27/A - 41012 Fossoli di Carpi (I), quale impianto di destinazione finale dei rifiuti in esame, che legge per conoscenza, è tenuta ad attivare le procedure informatiche di gestione transfrontaliera dei rifiuti ritirati, tramite il gestionale **"SISPED"** presso il quale la Ditta medesima, dovrà essersi preventivamente accreditata;
9. come indicato nel contratto stipulato ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 lettera a) del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. in data 22.06.2021, il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione non sia stata effettuata come previsto o sia stata effettuata illegalmente, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 2;
10. come indicato nel contratto stipulato ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 lettera b) del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. in data 22.06.2021, il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale a norma dell'articolo 24 paragrafo 3 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i.;

11. la presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;
12. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 8 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alla spedizione non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti, o recuperati/smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai documenti di notifica e di movimento;
13. prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, di polizze assicurative di responsabilità civile, di licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le autorità interessate le copie delle autorizzazioni o dei permessi o delle licenze aggiornate;
14. la garanzia finanziaria deve rimanere valida fino al completamento delle operazioni di recupero presso l'impianto di destinazione finale e fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 del Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i. tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla decisione espressa in lingua italiana.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)
ARPAE DI MODENA
Dr. ssa Barbara Villani



Allegati: n° 3

Notifica SMO886 autorizzata

Itinerario (**Allegato 1**)

Modulo di movimento timbrato

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.